

**Foglio Informativo relativo a:  
ANTICIPO EXPORT**

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana – Società Cooperativa  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Via Dante Alighieri 25 - 00060 – Riano (Roma)  
Tel.: 06/9013701 – Fax: 06/9035195  
Email [info@provinciaromana.bcc.it](mailto:info@provinciaromana.bcc.it) / Sito internet [www.bccprovinciaromana.it](http://www.bccprovinciaromana.it)  
Registro delle Imprese della CCIAA di Roma e Codice Fiscale n. 01025110584 - Società  
partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4705 - cod. ABI 08787  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A152559  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia  
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

**CHE COS'È L'ANTICIPO EXPORT**

L'anticipo export è un'operazione che permette al cliente di ottenere da parte della banca un anticipo sui crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestato servizi. Tramite l'anticipazione all'esportazione:

- il cliente consegue l'anticipata “monetizzazione” di un credito vantato nei confronti di controparti estere;
- la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate tramite l'incasso del credito del cliente.

A fronte delle singole richieste di anticipo il cliente è tenuto ad esibire la documentazione che assiste l'operazione di esportazione (es. fatture, contratti, ...).

L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.

Gli anticipi all'esportazione possono essere concessi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera.

Il cliente per ottenere operazioni di anticipo all'esportazione deve ottenere dalla banca la preventiva concessione di un affidamento utilizzabile per anticipi all'esportazione di importo massimo predeterminato. L'affidamento può essere concesso a scadenza o a tempo indeterminato. La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per la concessione dell'affidamento. E' obbligatoria la presenza di un rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario.

I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- l'obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito verso l'estero;
- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato monetario, dei tassi al ribasso;
- la variabilità del tasso di cambio, se il finanziamento è acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante.

Tenuto conto di quest'ultimo rischio la banca, in fase di istruttoria, valuterà la necessità di concedere un anticipo non superiore all'80% dell'importo della transazione commerciale sottostante.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

### Affidamento

| Spese   |   |
|---|---|
| Voce  | Importo   |
| Spese per rendiconto periodico                      |   |
| - Cartaceo  | 0,00 EUR  |
| - Formato elettronico                               | Gratuito  |
| Periodicità di invio                                | Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione dell'affidamento per anticipi export                                      |
| Spese per documento di sintesi                      |   |
| - Cartaceo  | 0,00 EUR  |
| - Formato elettronico                               | Gratuito  |
| Periodicità di invio                                | Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione dell'affidamento per anticipi export                                      |
| Spese per altre comunicazioni                       | 2,20 EUR  |
| Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata | 7,50 EUR  |
| Spese per richiesta documentazione                  | Massimo 5,00 EUR per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo |

### Commissioni

Commissione trimestrale sul fido accordato (Commissione omnicomprensiva) variabile secondo le seguenti aliquote:

| Da Eur  | Commissione | Da Eur | Commissione | Da Eur | Commissione | Da Eur       | Commissione |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| 0,00    | 0,49000 %   |        |             |        |             |              |             |
|         |             |        |             |        |             |              |             |
|         |             |        |             |        |             |              |             |
| massimo |             |        |             |        |             | Non previsto |             |

### Anticipo Export

#### Tassi debitori

I tassi debitori vengono definiti dalla Banca sulle singole partite in base alla scadenza e divisa dell'anticipo richiesto. Di seguito si espongono i tassi in vigore alla data del presente documento sugli anticipi in euro e in divisa.

| Tasso indicizzato su anticipi export in EUR     | 1 mese             | 2 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
|---|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| Parametro                                       | EURIBOR 3 mesi/360 |        |        |        |         |
| Valore attuale del parametro                    | 1,160%             | 1,160% | 1,160% | 1,160% | 1,160%  |
| Spread  | +3,80              | +3,80  | +3,80  | +3,80  | +3,80   |
| Valore attuale effettivo (minimo pari a spread) | 4,960%             | 4,960% | 4,960% | 4,960% | 4,960%  |
| Divisore interessi                              | 360                |        |        |        |         |

| <b>Spese e commissioni accensione anticipo</b> |                               |
|--|-------------------------------|
| Voce   | Importo                       |
| Spesa accensione                               | 10,00 EUR                     |
| Commissioni di intervento                      | 0,20% con minimo di 10,00 EUR |
| Commissione di negoziazione della divisa       | 3,00 EUR                      |
| Spesa presentazione documenti                  | 5,00 EUR                      |

| <b>Spese e commissioni proroga anticipo</b> |                               |
|---|-------------------------------|
| Voce  | Importo                       |
| Spesa proroga                               | 10,00 EUR                     |
| Commissioni di intervento                   | 0,20% con minimo di 10,00 EUR |
| Commissione di negoziazione della divisa    | 3,00 EUR                      |

| <b>Spese e commissioni estinzione anticipo</b> |                               |
|--|-------------------------------|
| Voce   | Importo                       |
| Spesa estinzione                               | 10,00 EUR                     |
| Commissione per estinzione anticipata          | 0,00 EUR                      |
| Commissioni di intervento                      | 0,20% con minimo di 10,00 EUR |
| Commissione di negoziazione della divisa       | 3,00 EUR                      |

| <b>Altre spese e commissioni</b>                 |           |
|--|-----------|
| Voce   | Importo   |
| Trasformazione dell'anticipo in altra divisa     | 10,00 EUR |
| Commissione per insoluti (per ogni documento)    | 25,00 EUR |
| Rimborso spese per insoluti (per ogni documento) | 0,00 EUR  |

### **Valute anticipi in euro**

| <b>Erogazione</b>                              |  |
|--|--|
| Data inizio decorrenza interessi               | Data erogazione                        |
| Valuta di addebito sull'anticipo               | Data erogazione                        |
| Valuta di accredito sul conto corrente in euro | 1 giorni lavor. Succes. Data contabile |

| <b>Estinzione/decurtazione</b> |  |
|--------------------------------|--|
| Con incasso dall'estero        | Valuta di accredito sull'anticipo  |
| - Con incasso in euro          | compensata con valuta di accredito dell'incasso  |
| - Con incasso in divisa estera | compensata con valuta di accredito dell'incasso, minimo secondo giorno lavorativo secondo il calendario Forex della divisa dell'incasso successivo alla data dell'operazione |
| Senza incasso dall'estero      | Valuta di addebito sul conto corrente in euro di capitale e interessi  |
|                                | Giorno operazione  |

| <b>Proroga</b>   |   |
|------------------|---|
| Nuova decorrenza | Stesso giorno della scadenza originaria |

### **Valute anticipi in divisa**

| <b>Erogazione</b>                                       |  |
|---|--|
| Data inizio decorrenza interessi                        | Data erogazione                        |
| Valuta di addebito sull'anticipo                        | Data erogazione                        |
| Valuta di accredito sul conto corrente in euro          | 2 giorni lavor. Succes. Data contabile |
| Valuta di accredito sul conto corrente in divisa estera | Valuta forex                           |

| <b>Estinzione/decurtazione</b> |   |
|--------------------------------|---|
| Con incasso dall'estero        | Valuta di accredito sull'anticipo   |
| - Con incasso in euro          | compensata con valuta di accredito dell'incasso   |
| - Con incasso in divisa estera | compensata con valuta di accredito dell'incasso, minimo secondo giorno lavorativo secondo il calendario Forex della |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | divisa dell'incasso successivo alla data dell'operazione              |
| Senza incasso dall'estero | Valuta di addebito sul conto corrente in euro di capitale e interessi |
|                           | Giorno operazione   |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Proroga</b>   |   |
| Nuova decorrenza | Stesso giorno della scadenza originaria |

|  |   |
|--|---|
| <b>Tasso di cambio</b>   |   |
| Applicato ad operazioni di addebito e accredito in euro o in una divisa diversa da quella in cui è espresso il conto se previsto dal contratto | Cambio al durante alla data di esecuzione dell'operazione, maggiorato dell'eventuale spread, come esposto nel cartello di riferimento del medesimo giorno presente presso tutte le succursali della banca |

|  |  |
|--|--|
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) con tasso variabile massimo</b>  |  |
| Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 100.000,00 euro e di durata pari a 3 mesi.   |  |
| Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento, se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.   |  |
| Oltre al TAEG possono esserci altri costi, ad esempio eventuali penali per l'inadempimento. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.  |  |
| Il TAEG è stato calcolato alla luce di informazioni ricavate per stima e secondo il seguente esempio rappresentativo: importo 100.000,00 di durata pari a 3 mesi, interessi pari a 1.240,00 euro, CFA pari a 490,00 euro, spesa accensione pari a 10,00 euro e commissioni di intervento pari 200,00 euro, spesa estinzione pari a 10,00 euro e commissioni di intervento per estinzione pari 200,00 euro – <b>TAEG = 8,881%</b> |  |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria Altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bccprovinciaromana.it](http://www.bccprovinciaromana.it)

## RECESSO E RECLAMI

### RECESSO DAL CONTRATTO

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di tre giorno/i.

Se l'affidamento utilizzabile mediante anticipazioni export è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di tre giorno/i, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

**TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL CONTRATTO**

n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

**RECLAMI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana - Via Dante Alighieri 25 - 00060 - Riano (RM), mail [reclami@provinciaromana.bcc.it](mailto:reclami@provinciaromana.bcc.it) e PEC 08787.bcc@actalis-certymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**GLOSSARIO**

|   |  |
|---|--|
| <b>Calendario Forex</b>                   | Calendario valido per l'identificazione del giorno lavorativo di regolamento delle transazioni in divisa, che di norma corrisponde al secondo giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione e che dipende anche dalla combinazione delle festività nazionali dei vari Paesi.  |
| <b>Cambi BCE (Banca Centrale Europea)</b> | I cambi di riferimento dell'euro sono rilevati secondo procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e si basano su una procedura di concertazione giornaliera tra le principali Banche centrali, che si svolge alle 14,15 (ora CET). I cambi pubblicati, che sono una media dei tassi di vendita e acquisto, riflettono le condizioni di mercato prevalenti al momento della concertazione.   |
| <b>Cambio al durante</b>                  | E' il cambio praticato sul "mercato dei cambi" al momento dell'esecuzione dell'operazione e riferito all'entità della stessa.  |
| <b>Divisa estera</b>                      | Moneta avente corso legale in Paesi diversi dall'Italia e dai Paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro.   |
| <b>Forex (Foreign Exchange Market)</b>    | Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.  |
| <b>Giorno lavorativo</b>                  | Per giorno lavorativo si intende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York, e della principale piazza della divisa dell'operazione;</li> <li>- per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.</li> </ul> |
| <b>Spread</b>                             | Maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il   |

|   |  |
|---|--|
|   | tasso nominale annuo a carico del cliente.   |
| <b>Tasso debitore effettivo</b>             | Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.   |
| <b>Tasso di cambio</b>                      | Rapporto tra il valore di due divise, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.  |
| <b>Tasso di interesse debitore</b>          | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.   |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b> | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
| <b>Valuta</b>                               | Data di inizio di decorrenza degli interessi.  |